

ALLEGATO A)

**COMUNE DI RAVENNA**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO  
PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)**

*Dr. Stabellini Ruggero*

## Sommario

<b>Art. 1 - Oggetto</b>	<b>3</b>
<b>Art. 2 – Base imponibile</b>	<b>3</b>
<b>Art. 4 – Versamenti</b>	<b>3</b>
<b>Art. 5 – Norme finali</b>	<b>3</b>

*Dr. Spadellini Ruggiero*

### **Art. 1 - Oggetto**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D. LGS. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'Imposta Unica Comunale (IUC), limitatamente alla componente relativa al Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI), di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

### **Art. 2 – Base imponibile**

1. Ai sensi del comma 675 della L. 147/13, la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di cui all'articolo 13 del D.L. 201/11.
2. Fermo restando che, in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, come previsto dal comma 671 della L. 147/13, ciascun soggetto passivo provvede alla determinazione ed al versamento dell'imposta di propria competenza sulla base della propria quota e del proprio periodo di possesso o detenzione, come previsto ai fini dell'applicazione dell' IMU dall'art.9, comma 2, del DLGS 23/11.

### **Art. 3 - Aliquote**

1. Ai sensi del comma 682 della L. 147/13, si provvede alla individuazione dei servizi indivisibili, con l'indicazione dei relativi costi per ciascuno di tali servizi, alla cui copertura la TASI è diretta, con specifica indicazione negli allegati al Bilancio di Previsione di ciascun esercizio, previsti dall'art. 174 del DLGS 267/00.
2. Ai sensi del comma 681 della L. 147/13, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI, nella misura percentuale dell'ammontare complessivo, stabilita con la deliberazione di approvazione delle aliquote. La restante parte è dovuta dal possessore.
3. Ai sensi del comma 676 della L. 147/13, con la deliberazione di adozione delle aliquote può essere deliberata la riduzione, fino all'azzeramento, dell'aliquota, anche con riferimento a determinate fattispecie imponibili, nonché la disciplina di eventuali riduzioni e detrazioni, ai sensi del comma 682 della L. 147/13.

### **Art. 4 – Versamenti**

1. Ai sensi del comma 688 della L. 147/13, come previsto a fini dell'applicazione dell'IMU dall'art. 9, comma 3 del DLGS 23/11 e dall'art. 13, comma 13 bis del DL 201/11, i soggetti passivi effettuano il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno e la seconda entro il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
2. Per quanto attiene all'importo minimo di versamento si fa riferimento a quanto regolamentato in relazione ad IMU.

### **Art. 5 – Norme finali**

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014 e si adeguano automaticamente alle modificazioni normative sopravvenute.

*Dr. Scabellini Ruggiero*